



ALLEGATO "A", Delibera n.37 del 06 ottobre 2026

Contrassegno Unificato Disabili Europeo (CUDE) – Targhe associate, interoperabilità nazionale e proposte di revisione della disciplina attuativa.

INDICAZIONI OPERATIVE

1. Premessa

L'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità ritiene necessario richiamare l'attenzione sulla disciplina relativa alle targhe associate al Contrassegno Unificato Europeo (CUDE) e, in particolare, sul meccanismo che, a fronte della possibilità di associare al contrassegno sino a due veicoli, consente l'operatività automatica di uno solo di essi, imponendo al titolare di modificare preventivamente l'abbinamento qualora debba utilizzare il secondo veicolo.

La questione ha assunto particolare evidenza a Roma, dove dal 22 agosto 2026 soltanto la targa qualificata come "principale" può accedere automaticamente alle Zone a Traffico Limitato e alle corsie riservate, mentre, per utilizzare il veicolo indicato come "secondario", il titolare deve preventivamente accedere all'applicativo informatico e invertire le due targhe. Roma Servizi per la Mobilità descrive espressamente questa procedura.

Essa pone una questione di carattere nazionale, poiché trova il proprio presupposto nella disciplina della Piattaforma Unica Nazionale Informatica dei CUDE istituita con il D.M. 5 luglio 2021.

La presente Nota distingue il limite numerico delle targhe associabili al contrassegno dal diverso obbligo di selezionare preventivamente una sola targa operativa. Esamina inoltre la mancata adesione di numerosi Comuni alla Piattaforma nazionale e propone iniziative coordinate per assicurare una mobilità effettivamente uniforme.

2. Finalità della Piattaforma e adesione dei Comuni

L'articolo 1, comma 489, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, ha previsto l'istituzione di una Piattaforma Unica Nazionale Informatica, nell'ambito dell'Archivio nazionale dei veicoli, finalizzata a favorire il riconoscimento dei contrassegni per la circolazione e la sosta delle persone con disabilità attraverso sistemi informatizzati e interoperabili.

La disposizione individua espressamente quale obiettivo quello di consentire la verifica delle targhe associate ai contrassegni «al fine di agevolare la mobilità, sull'intero territorio nazionale, delle persone titolari dei predetti contrassegni», richiamando altresì i principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con particolare riferimento all'articolo 9, relativo all'accessibilità, e all'articolo 20, riguardante la mobilità personale.



La Piattaforma Unica Nazionale CUDE nasce pertanto con una finalità di semplificazione amministrativa, interoperabilità tra i sistemi informatici e facilitazione degli spostamenti delle persone con disabilità, attraverso il riconoscimento dei veicoli associati al contrassegno da parte dei sistemi automatizzati degli enti locali, senza che la persona debba effettuare comunicazioni separate presso ciascun Comune nel quale intenda circolare.

Tale obiettivo, tuttavia, non risulta ancora pienamente realizzato, anche in ragione del carattere facoltativo dell'adesione dei Comuni alla Piattaforma nazionale e della conseguente partecipazione non uniforme delle amministrazioni locali.

La mancata adesione di numerosi Comuni determina infatti una situazione nella quale il riconoscimento automatico del CUDE non è ancora garantito in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale. Ne consegue che la persona con disabilità può trovarsi nella necessità di verificare preventivamente se il Comune nel quale intende recarsi abbia aderito alla Piattaforma e, in caso contrario, quali ulteriori procedure siano richieste per il riconoscimento del contrassegno e per l'accesso alle Zone a Traffico Limitato o alle corsie riservate.

Questa frammentazione amministrativa rappresenta un'ulteriore criticità per l'effettivo esercizio del diritto alla mobilità, poiché introduce elementi di incertezza e può imporre adempimenti differenti a seconda del territorio attraversato. Le difficoltà risultano particolarmente rilevanti quando gli spostamenti avvengono per ragioni sanitarie, assistenziali, lavorative o familiari, soprattutto in presenza di esigenze urgenti o non programmabili.

In questa prospettiva, l'Autorità non può che valutare positivamente la previsione, contenuta nello schema di decreto legislativo, avente ad oggetto la riforma del Codice della Strada, approvato nei giorni scorsi in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, volta a superare l'attuale carattere facoltativo dell'adesione, prevedendo, invece, l'obbligo per i Comuni di aderire alla Piattaforma nazionale.

La questione dell'adesione comunale, attualmente non uniforme, è distinta dal meccanismo di alternanza delle targhe: la prima riguarda la copertura territoriale della Piattaforma, il secondo il suo funzionamento per i Comuni interoperabili. Entrambe richiedono attenzione, senza confondere i rispettivi interventi normativi e tecnici.

3. Quadro normativo: legge primaria e disciplina ministeriale

La disposizione legislativa, tuttavia, non individua direttamente un limite massimo di due targhe associabili al medesimo contrassegno, né prevede una distinzione tra targa principale e targa secondaria. Allo stesso modo, non stabilisce che, qualora siano registrati due veicoli, soltanto uno di essi debba risultare operativo ai fini del riconoscimento automatico da parte dei sistemi di controllo della circolazione.

Tali modalità sono state definite successivamente dal D.M. 5 luglio 2021, nell'ambito della disciplina attuativa relativa all'organizzazione e al funzionamento della Piattaforma nazionale.



In particolare, il superamento dell'attuale meccanismo di alternanza preventiva tra le due targhe già regolarmente associate al CUDE potrebbe essere perseguito attraverso una modifica delle disposizioni del decreto ministeriale e dei conseguenti strumenti tecnici e informatici, senza che risulti necessariamente indispensabile intervenire sulla disciplina legislativa primaria.

L'articolo 3, comma 1, del D.M. 5 luglio 2021 stabilisce che il titolare del CUDE possa indicare, secondo un criterio di priorità di preferenza, le targhe dei veicoli da associare al proprio contrassegno, fino a un massimo di due.

Una delle principali criticità dell'attuale disciplina della Piattaforma Unica Nazionale CUDE riguarda le modalità attraverso le quali vengono gestite e rese operative le targhe dei veicoli associati al medesimo contrassegno, secondo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del D.M. 5 luglio 2021.

In particolare, l'articolo 5 disciplina le operazioni attraverso le quali il Centro Elaborazione Dati provvede alla generazione del codice univoco associato al CUDE e al suo abbinamento con le targhe dei veicoli indicati dal titolare. La disposizione, tuttavia, introduce una distinzione tra le targhe registrate, prevedendo, al comma 1, lettera c), che venga reso «immediatamente operativo l'abbinamento tra il codice univoco ed il primo dei numeri di targa indicati».

Ne consegue che, pur essendo consentita l'associazione di un massimo di due targhe al medesimo contrassegno, soltanto una di esse risulta operativa ai fini del riconoscimento automatico da parte dei sistemi di controllo della circolazione.

L'articolo 6 del medesimo decreto consente al titolare di modificare l'abbinamento operativo del codice univoco, selezionando una delle targhe già registrate nella Piattaforma oppure procedendo alla sostituzione dei veicoli associati, sempre nel rispetto del limite massimo di due targhe. Tale operazione richiede l'accesso al sistema attraverso gli strumenti di identificazione e autenticazione previsti, quali SPID, Carta d'Identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi.

L'attuale configurazione della Piattaforma determina pertanto una situazione nella quale entrambi i veicoli risultano già identificati e regolarmente associati al CUDE, ma il loro riconoscimento automatico è subordinato alla preventiva selezione di una sola targa operativa.

Di conseguenza, ogni volta che la persona con disabilità debba utilizzare il secondo veicolo, pur già registrato nel sistema nazionale, è necessario effettuare un ulteriore adempimento informatico affinché la relativa targa venga riconosciuta dai sistemi automatizzati di controllo degli accessi.

Il limite delle due targhe e il meccanismo che rende operativo l'abbinamento con la prima targa indicata derivano dunque dalla disciplina attuativa, non da un'espressa imposizione della legge primaria. Una revisione degli articoli 3, 5 e 6 del D.M. 5 luglio 2021 costituisce pertanto la prima ipotesi da sottoporre alla verifica del Ministero competente.



4. Il limite delle due targhe nella giurisprudenza amministrativa

In particolare, il TAR Lazio, con sentenza 5 dicembre 2025, n. 22066, ha ritenuto legittima la disciplina della Piattaforma nazionale nella parte in cui prevede l'associazione di un massimo di due targhe al medesimo CUDE, successivamente modificabili dal titolare. La decisione ha valorizzato le esigenze di efficacia dei controlli automatizzati e di prevenzione degli utilizzi abusivi del contrassegno, considerando proporzionati gli adempimenti previsti dalla disciplina esaminata.

Un orientamento analogo emerge dalla sentenza del TAR Campania – Napoli, Sezione VII, 2 luglio 2026, n. 4214, che ha riconosciuto la legittimità del limite massimo di due targhe associabili al CUDE, attribuendo rilievo anche alla possibilità per il titolare di modificare successivamente i veicoli registrati, in relazione alle proprie esigenze di mobilità. Anche tale pronuncia ha valorizzato le finalità di controllo e prevenzione degli abusi perseguite attraverso le modalità organizzative della Piattaforma nazionale.

L'Autorità prende atto delle valutazioni espresse dalla giurisprudenza amministrativa, che ha riconosciuto la legittimità della disciplina esaminata, anche sotto il profilo della proporzionalità degli adempimenti richiesti. Tale riconoscimento non esclude, tuttavia, la possibilità di promuovere una successiva revisione normativa e tecnica del sistema, finalizzata a introdurre modalità di funzionamento maggiormente favorevoli all'effettivo esercizio del diritto alla mobilità delle persone con disabilità.

In questa prospettiva, il Collegio non intende contestare, allo stato, il limite massimo delle due targhe associabili al CUDE, ma ritiene opportuno approfondire la possibilità di consentirne il contemporaneo riconoscimento automatico, superando l'obbligo di alternanza preventiva tra due veicoli già regolarmente registrati, senza compromettere le esigenze di controllo e prevenzione degli utilizzi abusivi del contrassegno.

5. Natura personale del contrassegno e giurisprudenza di legittimità

Un principio fondamentale nell'interpretazione e nell'applicazione della disciplina del Contrassegno Unificato Disabili Europeo (CUDE) è rappresentato dalla natura personale del contrassegno, che viene rilasciato alla persona con disabilità e non al veicolo utilizzato per i suoi spostamenti.

L'articolo 381 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, stabilisce che il contrassegno è personale e non è vincolato a uno specifico veicolo. L'associazione delle targhe al CUDE, prevista dalla disciplina della Piattaforma Unica Nazionale, risponde pertanto a esigenze di identificazione dei veicoli e di gestione dei controlli automatizzati, senza modificare la natura personale del titolo autorizzatorio.

Occorre, infatti, distinguere la titolarità delle prerogative di circolazione, che resta riferita alla persona con disabilità, dalle modalità tecniche e amministrative attraverso le quali viene verificato l'utilizzo dei veicoli al suo servizio. La registrazione di una targa non attribuisce al veicolo un'autonoma autorizzazione alla circolazione, indipendente dall'effettivo utilizzo dello stesso al servizio della persona titolare del contrassegno.



Tale distinzione trova riscontro nella giurisprudenza della Corte di cassazione, che ha affrontato il rapporto tra le prerogative di circolazione riconosciute alle persone con disabilità e gli adempimenti amministrativi previsti dagli enti locali per consentire l'identificazione dei veicoli e il controllo degli accessi alle Zone a Traffico Limitato e alle corsie riservate.

Particolare interesse presenta, in questo contesto, l'ordinanza 27 settembre 2022, n. 28144, relativa a una procedura del Comune di Milano che richiedeva la comunicazione preventiva della targa qualora la persona con disabilità utilizzasse un veicolo diverso da quello abitualmente registrato come «master». La Corte ha escluso che la sola omissione di tale comunicazione, prevista dalla disciplina comunale esaminata, potesse costituire un presupposto sufficiente per ritenere illegittimo il transito, ferma restando la necessità di verificare l'effettivo utilizzo del veicolo al servizio della persona titolare del contrassegno. La pronuncia ha disposto il rinvio al giudice di merito per l'accertamento delle circostanze concrete, con particolare riferimento alla presenza della persona con disabilità alla guida o a bordo del veicolo.

La decisione presenta elementi di interesse rispetto alle questioni affrontate nella presente Nota, poiché riguarda una procedura che prevedeva l'indicazione di un veicolo abitualmente utilizzato e un adempimento preventivo per consentire il riconoscimento di un veicolo diverso. La somiglianza con alcune modalità operative dell'attuale sistema CUDE deve, tuttavia, essere considerata esclusivamente sotto il profilo funzionale, tenendo conto della differente disciplina normativa applicabile.

La pronuncia evidenzia l'importanza di distinguere il fondamento sostanziale delle prerogative di circolazione riconosciute alle persone con disabilità dalle procedure amministrative predisposte per agevolare l'identificazione dei veicoli e il controllo della legittimità degli accessi. Essa richiama, in particolare, l'esigenza che gli adempimenti previsti dalle amministrazioni trovino un adeguato fondamento normativo e non introducano, al di fuori dei limiti consentiti dall'ordinamento, condizioni ulteriori all'esercizio delle prerogative riconosciute ai titolari del contrassegno.

Occorre tuttavia precisare che l'ordinanza richiamata riguarda una specifica procedura comunale, relativa a una fattispecie anteriore all'introduzione della Piattaforma Unica Nazionale CUDE disciplinata dal D.M. 5 luglio 2021. Essa non affronta direttamente la legittimità del meccanismo nazionale che prevede il riconoscimento automatico di una sola delle due targhe associate al medesimo contrassegno e non può, pertanto, essere interpretata come una decisione che abbia dichiarato illegittimo l'attuale obbligo di alternanza preventiva tra targa principale e targa secondaria.

Il principio affermato dalla Corte di cassazione costituisce, nondimeno, un riferimento utile per valutare l'opportunità di una revisione delle modalità di funzionamento della Piattaforma nazionale, con particolare riguardo alla possibilità di semplificare gli adempimenti preventivi richiesti alle persone con disabilità quando utilizzino alternativamente veicoli già regolarmente registrati.

In questa prospettiva, il Collegio ritiene opportuno promuovere un approfondimento sulla possibilità di consentire il contemporaneo riconoscimento automatico delle due



targhe associate al medesimo CUDE, mantenendo il limite numerico previsto dalla disciplina vigente e assicurando adeguati strumenti di verifica dell'effettivo utilizzo dei veicoli al servizio della persona titolare del contrassegno.

La proposta non presuppone, pertanto, una valutazione di illegittimità dell'attuale disciplina ministeriale, ma si configura come un possibile intervento di miglioramento normativo e tecnico, finalizzato a rendere le procedure maggiormente accessibili e coerenti con le esigenze concrete di mobilità delle persone con disabilità, preservando al contempo le necessarie attività di prevenzione e contrasto degli utilizzi abusivi del contrassegno.

6. Il caso di Roma e le ricadute applicative

L'esperienza di Roma Capitale rappresenta un caso particolarmente significativo per comprendere le conseguenze concrete dell'attuale sistema di gestione delle targhe associate al CUDE e le difficoltà che possono derivarne per le persone con disabilità e per coloro che ne assicurano gli spostamenti.

A decorrere dal 22 agosto 2026, il sistema di riconoscimento automatico dei veicoli autorizzati all'accesso alle Zone a Traffico Limitato e alle corsie riservate prevede, per i titolari del CUDE, l'operatività della sola targa individuata come principale. Qualora la persona con disabilità debba utilizzare il secondo veicolo, pur già regolarmente associato al medesimo contrassegno, è necessario accedere preventivamente all'applicativo informatico e modificare l'ordine delle targhe registrate, rendendo principale quella precedentemente indicata come secondaria.

Tale procedura introduce un adempimento che può incidere concretamente sull'organizzazione degli spostamenti, soprattutto quando la persona con disabilità utilizzi abitualmente veicoli differenti in relazione alla disponibilità dei familiari o dei caregiver, oppure debba affrontare esigenze assistenziali improvvise o situazioni non programmabili. In queste circostanze, la necessità di effettuare preventivamente una modifica attraverso strumenti digitali può rappresentare un ulteriore ostacolo alla mobilità, nonostante entrambi i veicoli risultino già conosciuti e registrati nel sistema.

La rilevanza della questione emerge anche dai dati comunicati da Roma Servizi per la Mobilità in occasione dell'introduzione delle nuove modalità operative. Secondo tali informazioni, circa 26.000 titolari risultavano ancora associati a tre targhe, mentre 17.414 titolari non avevano provveduto a individuare, tra i veicoli registrati, quello principale e quello secondario. La stessa società ha inoltre quantificato in circa 37.770 le precedenti terze targhe non più abilitate all'accesso automatico.

Tali dati evidenziano la dimensione del fenomeno e il numero significativo di persone potenzialmente interessate dalle modifiche introdotte, rendendo particolarmente importante verificare gli effetti concreti delle nuove procedure sulla libertà di movimento delle persone con disabilità.

L'esperienza di Roma Capitale assume pertanto un rilievo che va oltre il contesto locale, poiché consente di osservare le conseguenze applicative di un meccanismo previsto dalla disciplina nazionale della Piattaforma Unica CUDE. Pur essendo



necessario distinguere le specifiche modalità organizzative adottate dall'amministrazione comunale dalle disposizioni che regolano il funzionamento della Piattaforma, la criticità fondamentale riguarda l'obbligo di alternanza preventiva tra due targhe già regolarmente associate al medesimo contrassegno.

Le cifre riportate descrivono categorie differenti e non devono essere sommate fra loro. Esse rendono comunque opportuno un approfondimento tecnico sugli effetti delle nuove procedure e sulle eventuali criticità nei tempi di aggiornamento delle targhe.

7. L'onere dello scambio preventivo e l'accessibilità digitale

L'Autorità ritiene necessario approfondire la proporzionalità dell'attuale obbligo di modificare preventivamente la targa operativa ogni volta che la persona con disabilità debba utilizzare alternativamente uno dei due veicoli già regolarmente associati al medesimo CUDE e, pertanto, già identificati dalla Piattaforma Unica Nazionale.

Le esigenze di mobilità delle persone con disabilità richiedono spesso l'utilizzo di veicoli differenti, in relazione alle circostanze personali, familiari e assistenziali. Il passaggio da un mezzo all'altro può dipendere dalla disponibilità degli accompagnatori, dagli impegni lavorativi e familiari, da necessità sanitarie o da situazioni impreviste, e non sempre può essere programmato anticipatamente.

Un esempio significativo è rappresentato dalle famiglie con un figlio con disabilità, nelle quali i due genitori utilizzano alternativamente le rispettive automobili per accompagnarlo a scuola, presso centri diurni, strutture socioassistenziali, servizi sanitari, terapie o altre attività quotidiane. Può accadere che un genitore accompagni il figlio e l'altro provveda successivamente a riprenderlo con la propria automobile. Tale alternanza, spesso indispensabile per conciliare le esigenze assistenziali con quelle lavorative e familiari, comporta tuttavia la necessità di modificare preventivamente la targa operativa, anche quando entrambi i veicoli siano già regolarmente associati al CUDE. L'adempimento può risultare particolarmente gravoso in presenza di accompagnamenti frequenti, variazioni improvvise degli orari o necessità urgenti.

Una criticità altrettanto rilevante riguarda le persone con disabilità anziane e molto anziane, che possono essere titolari del CUDE pur non possedendo un'automobile e non essendo in grado di guidare. Queste persone possono avvalersi alternativamente dell'accompagnamento di figli, altri familiari o caregiver, utilizzando le rispettive automobili, le cui targhe possono essere entrambe associate al contrassegno. Anche quando siano pienamente capaci di autodeterminarsi, possono tuttavia non disporre degli strumenti o delle competenze digitali necessari per effettuare autonomamente lo scambio preventivo della targa.

A tale difficoltà si aggiunge quella relativa all'autenticazione digitale. L'accesso alle procedure informatiche richiede generalmente dispositivi, connessione alla rete e strumenti di identificazione quali SPID o CIE. Inoltre, il semplice rapporto di parentela o la condizione di caregiver non attribuiscono automaticamente la possibilità di operare digitalmente per conto del titolare del CUDE. A titolo esemplificativo, nel sistema



adottato da Roma Capitale, l'accesso allo Sportello online avviene mediante SPID o CIE, mentre la possibilità di agire per conto di un'altra persona è subordinata a specifiche condizioni di legittimazione.

Ne consegue che una persona anziana, pur essendo pienamente capace di decidere quando e da chi farsi accompagnare e pur disponendo di familiari disponibili, può incontrare difficoltà concrete nell'utilizzare alternativamente le loro automobili. **La possibilità di spostarsi rischia così di dipendere non soltanto dalla disponibilità di un accompagnatore, ma anche dalla possibilità di effettuare un adempimento digitale che il titolare potrebbe non essere in grado di eseguire autonomamente e che i familiari potrebbero non essere legittimati a svolgere per suo conto.**

Tali difficoltà possono interessare anche altre persone con disabilità che non siano in grado di utilizzare autonomamente le interfacce informatiche, nonché familiari e caregiver che si alternano nell'accompagnamento. In assenza della preventiva attivazione della targa utilizzata, il veicolo può non essere riconosciuto automaticamente dai sistemi di controllo degli accessi, pur essendo regolarmente registrato e utilizzato al servizio della persona titolare del contrassegno.

Si configurano così possibili barriere digitali e amministrative che non rappresentano soltanto un disagio organizzativo, ma possono incidere concretamente sull'autonomia, sulla libertà di scelta e sull'autodeterminazione delle persone con disabilità. La capacità di decidere autonomamente della propria vita non può essere confusa con la capacità di utilizzare strumenti informatici, né l'esercizio del diritto alla mobilità dovrebbe essere condizionato da adempimenti digitali che richiedono necessariamente l'intervento di terzi.

L'Autorità ritiene che tali criticità debbano essere valutate alla luce dei principi di accessibilità, autonomia individuale e libertà di scelta sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. La digitalizzazione dei servizi pubblici deve infatti agevolare l'esercizio dei diritti e non introdurre ulteriori ostacoli alla loro effettiva fruizione.

In questa prospettiva, il riconoscimento automatico contemporaneo delle due targhe già regolarmente associate al CUDE, senza necessità di alternanza preventiva, rappresenterebbe non soltanto una semplificazione amministrativa, ma una concreta misura di eliminazione delle barriere digitali e di tutela del diritto alla mobilità. Tale soluzione consentirebbe di rispondere con maggiore flessibilità alle esigenze quotidiane delle persone con disabilità e delle loro famiglie, mantenendo il limite delle due targhe registrabili e ferma restando la necessità di verificare l'effettivo utilizzo dei veicoli al servizio della persona titolare del contrassegno.

8. Continuità della validità del CUDE in caso di trasferimento della residenza

Un'ulteriore criticità riguarda le procedure amministrative applicate alle persone con disabilità che trasferiscono la propria residenza da un Comune a un altro, pur essendo già titolari di un Contrassegno Unificato Disabili Europeo (CUDE) regolarmente rilasciato e ancora valido.



L'articolo 381 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, riconosce al contrassegno natura personale e validità sull'intero territorio nazionale. **Il trasferimento della residenza non determina, pertanto, la decadenza del CUDE, che conserva la propria validità fino alla scadenza originariamente prevista, senza necessità di richiederne uno nuovo o di ripetere gli accertamenti sanitari già effettuati.**

Sono state tuttavia segnalate prassi amministrative che, in occasione del trasferimento della residenza, richiederebbero alla persona con disabilità di avviare una nuova procedura di rilascio del contrassegno, comprensiva della presentazione di documentazione sanitaria o della ripetizione della visita medica, nonostante il possesso di un CUDE ancora valido.

L'Autorità ritiene che **il semplice trasferimento della residenza non possa giustificare la richiesta di nuovi accertamenti sanitari**, trattandosi di una variazione anagrafica che non incide, di per sé, sui presupposti sanitari già riconosciuti ai fini del rilascio del contrassegno.

Qualora il Comune di nuova residenza ritenga necessario aggiornare i dati del titolare o sostituire materialmente il documento, tali operazioni dovrebbero essere effettuate attraverso procedure amministrative semplificate e, ove tecnicamente possibile, automatizzate, mediante l'acquisizione e lo scambio delle informazioni già disponibili presso le amministrazioni competenti, senza imporre alla persona interessata la ripresentazione di certificazioni sanitarie o di ulteriori dati relativi alla propria condizione di salute.

Tale impostazione risponde ai principi di semplificazione amministrativa, non aggravamento del procedimento, acquisizione d'ufficio delle informazioni già detenute dalle pubbliche amministrazioni e minimizzazione dei dati personali, con particolare riguardo alla tutela dei dati relativi alla salute.

L'Autorità ritiene pertanto necessario assicurare che il trasferimento della residenza non comporti alcuna interruzione della validità del CUDE né la ripetizione di adempimenti sanitari già assolti, garantendo la continuità del riconoscimento del contrassegno e delle relative prerogative di circolazione.

Resta ferma, alla naturale scadenza del CUDE, l'applicazione delle ordinarie disposizioni previste per il rinnovo, secondo la tipologia e la durata del contrassegno.

In questa prospettiva, appare opportuno promuovere procedure uniformi a livello nazionale e adeguati meccanismi di interoperabilità tra le amministrazioni comunali e la Piattaforma Unica Nazionale CUDE, affinché l'aggiornamento della residenza e degli eventuali dati amministrativi non si traduca in un nuovo onere a carico della persona con disabilità.

9. Riconoscimento contemporaneo e prevenzione degli abusi

L'Autorità ritiene necessario superare l'attuale meccanismo che consente l'operatività automatica di una sola delle due targhe regolarmente associate al CUDE, considerando che entrambe risultano già registrate e conosciute dalla Piattaforma Unica Nazionale.



La possibilità di rendere contemporaneamente operative entrambe le targhe consentirebbe di agevolare concretamente la mobilità delle persone con disabilità, eliminando l'obbligo di modificare preventivamente l'abbinamento ogni volta che si renda necessario utilizzare un veicolo diverso da quello indicato come principale.

Tale soluzione non modificherebbe in alcun modo la natura personale del contrassegno, che continuerebbe a essere attribuito esclusivamente alla persona con disabilità e non ai veicoli associati.

Il diritto di accesso alle Zone a Traffico Limitato e alle corsie riservate continuerebbe, infatti, a sussistere esclusivamente quando il veicolo sia effettivamente utilizzato al servizio della persona titolare del CUDE, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa.

L'Autorità ritiene pertanto che possa essere mantenuto il limite massimo di due targhe associate al medesimo CUDE, prevedendone tuttavia il contemporaneo riconoscimento da parte dei sistemi automatizzati, senza necessità di effettuare preventivamente lo scambio tra targa principale e targa secondaria.

La registrazione delle due targhe conserverebbe esclusivamente una funzione di identificazione dei veicoli potenzialmente utilizzati al servizio della persona con disabilità, senza attribuire ai veicoli stessi alcun autonomo diritto di accesso o di circolazione.

L'Autorità riconosce pienamente l'esigenza di prevenire e contrastare l'utilizzo improprio dei contrassegni riservati alle persone con disabilità e ritiene che l'eventuale contemporanea operatività delle due targhe associate al CUDE debba essere accompagnata da adeguati strumenti di controllo, idonei a garantire il rispetto delle condizioni previste dalla normativa.

Le attuali tecnologie consentono di individuare soluzioni capaci di temperare efficacemente la libertà della persona con disabilità di utilizzare alternativamente i veicoli al proprio servizio con la necessità di prevenire eventuali utilizzi abusivi del contrassegno.

A tale scopo, possono essere impiegati sistemi integrati di verifica che comprendano controlli su strada, consultazione della banca dati nazionale CUDE, accertamenti successivi al transito e strumenti automatizzati di rilevazione degli ingressi e delle uscite dalle Zone a Traffico Limitato. L'interoperabilità tra i sistemi informatici potrebbe inoltre consentire di individuare situazioni anomale, quali accessi temporalmente incompatibili o la contemporanea presenza, nella medesima area regolamentata, di veicoli associati allo stesso contrassegno.

Tali circostanze dovrebbero costituire elementi utili all'avvio di specifiche verifiche e non determinare automaticamente l'accertamento di una violazione, dovendo essere sempre verificato se il veicolo abbia effettivamente operato al servizio della persona titolare del CUDE.

In tale contesto assume particolare rilievo l'evoluzione dei sistemi tecnologici di controllo della mobilità urbana. La stessa Roma Servizi per la Mobilità ha annunciato l'introduzione di varchi in uscita e di strumenti destinati a rilevare non soltanto



l'accesso, ma anche l'uscita dei veicoli dalle Zone a Traffico Limitato, con l'obiettivo di migliorare la capacità di individuare eventuali utilizzi impropri delle autorizzazioni.

Questa evoluzione evidenzia la possibilità di sviluppare modalità di controllo più efficaci, fondate sull'interoperabilità delle banche dati e sulla verifica degli effettivi comportamenti di utilizzo, senza rendere necessariamente obbligatoria la preventiva indicazione del veicolo che la persona con disabilità intende utilizzare.

L'associazione di due targhe non conferisce ai veicoli un autonomo titolo di accesso: l'agevolazione resta legata all'effettivo utilizzo del mezzo al servizio della persona titolare. I controlli possono comprendere verifiche su strada, consultazione della banca dati, accertamenti successivi e, ove disponibili e nel rispetto delle garanzie applicabili, informazioni sui transiti in entrata e in uscita. Eventuali anomalie, anche relative a transiti ravvicinati di due veicoli associati allo stesso CUDE, devono costituire indizi da verificare e non prova automatica di un abuso.

10. Proposta di revisione del D.M. 5 luglio 2021

L'Autorità ritiene che le criticità evidenziate possano essere affrontate attraverso una revisione della disciplina attuativa contenuta nel D.M. 5 luglio 2021, senza necessità di modificare l'impianto generale della Piattaforma Unica Nazionale CUDE e mantenendo ferme le esigenze di controllo e prevenzione degli utilizzi abusivi del contrassegno.

In particolare, appare opportuno valutare un intervento coordinato sugli articoli 3, 5 e 6 del decreto ministeriale, al fine di superare l'attuale meccanismo che consente il riconoscimento automatico di una sola delle due targhe regolarmente associate al medesimo CUDE.

Con riferimento all'articolo 3, potrebbe essere mantenuto il limite massimo di due targhe associabili al contrassegno, eliminando tuttavia la previsione che ne richiede l'indicazione secondo un criterio di priorità di preferenza, qualora tale distinzione non risulti più necessaria ai fini del funzionamento della Piattaforma.

L'intervento principale dovrebbe riguardare l'articolo 5, comma 1, lettera c), che attualmente prevede l'immediata operatività dell'abbinamento tra il codice univoco del CUDE e il primo dei numeri di targa indicati dal titolare. La disposizione potrebbe essere modificata prevedendo che entrambi i numeri di targa regolarmente associati al medesimo codice univoco siano contemporaneamente operativi e riconoscibili dai sistemi automatizzati di controllo degli accessi.

La revisione dovrebbe inoltre interessare l'articolo 6, mantenendo la possibilità per il titolare di modificare le targhe associate al CUDE quando si renda necessario sostituire uno dei veicoli registrati, ma eliminando l'obbligo di effettuare preventivamente una nuova selezione della targa operativa ogni volta che la persona utilizzi alternativamente uno dei due veicoli già presenti nella Piattaforma.

La modifica proposta riguarda esclusivamente il riconoscimento automatico delle targhe già registrate, ferma restando la possibilità di sostituire le targhe associate



secondo le procedure previste e l'esigenza di mantenere efficaci controlli sull'uso del contrassegno.

11. Interoperabilità nazionale e uniformità delle procedure

L'Autorità ritiene necessario promuovere un approfondimento complessivo sul funzionamento della Piattaforma Unica Nazionale CUDE e sulle modalità attraverso le quali essa interagisce con i sistemi locali di regolamentazione e controllo della circolazione, al fine di verificare l'effettiva realizzazione degli obiettivi di semplificazione e agevolazione della mobilità delle persone con disabilità sull'intero territorio nazionale.

A tale riguardo, assume particolare importanza la verifica dell'effettiva interoperabilità tra la banca dati nazionale e i sistemi locali di gestione delle Zone a Traffico Limitato e delle corsie riservate. Occorre inoltre approfondire le modalità e i tempi di aggiornamento delle targhe associate al CUDE, verificando l'eventuale permanenza di procedure comunali che richiedano ulteriori comunicazioni preventive e accertando se possano verificarsi ritardi tra le modifiche effettuate dal titolare e il riconoscimento delle stesse da parte dei sistemi automatizzati di controllo.

Particolare attenzione dovrebbe essere riservata alle differenti modalità con cui le amministrazioni comunali gestiscono il riconoscimento delle targhe associate al CUDE, al fine di individuare eventuali disomogeneità applicative che possano determinare difficoltà per le persone con disabilità negli spostamenti tra territori diversi.

L'Autorità ritiene infatti che l'effettiva dimensione nazionale della Piattaforma debba tradursi in procedure uniformi, accessibili e facilmente utilizzabili, evitando che il titolare del contrassegno sia costretto a conoscere e rispettare adempimenti differenti a seconda del Comune nel quale intenda circolare.

Occorre acquisire dati aggiornati sul numero e sulla distribuzione dei Comuni aderenti, sulle ragioni della mancata adesione, sui tempi di sincronizzazione delle banche dati e sulle comunicazioni eventualmente richieste dai Comuni non aderenti. Sulla base di tali elementi, il Collegio propone di valutare, con il Ministero e con ANCI, un percorso normativo e tecnico per superare progressivamente la facoltatività dell'adesione, con tempi certi e adeguato supporto organizzativo agli enti locali.

12. Indirizzo del Collegio

Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale esaminato e delle criticità riscontrate nell'attuale funzionamento della Piattaforma Unica Nazionale CUDE, il Collegio dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità ritiene necessario promuovere una revisione delle modalità di riconoscimento automatico dei veicoli associati al contrassegno, al fine di assicurare una maggiore tutela del diritto alla mobilità delle persone con disabilità, nel rispetto delle esigenze di controllo e prevenzione degli abusi.

In particolare, il Collegio ritiene opportuno mantenere, allo stato, il limite massimo delle due targhe associabili al CUDE, distinguendo tale previsione dal diverso meccanismo



che consente il riconoscimento automatico di una sola targa per volta. È soprattutto quest'ultimo aspetto a richiedere una revisione, poiché impone alla persona con disabilità di effettuare una modifica preventiva della targa operativa anche quando entrambi i veicoli risultino già regolarmente registrati nella Piattaforma nazionale.

Il Collegio ritiene pertanto necessario promuovere, nelle sedi istituzionali competenti, una verifica della fattibilità tecnica e normativa di un sistema che consenta il contemporaneo riconoscimento automatico di entrambe le targhe associate al medesimo CUDE, eliminando l'obbligo di alternanza preventiva tra targa principale e targa secondaria.

Tale soluzione dovrà in ogni caso preservare la natura personale del contrassegno, assicurando che le agevolazioni alla circolazione possano essere legittimamente utilizzate esclusivamente quando il veicolo sia effettivamente al servizio della persona titolare. Il riconoscimento automatico delle due targhe non dovrà pertanto comportare un'estensione indiscriminata dei benefici ai veicoli registrati, ma costituire uno strumento di semplificazione delle procedure, ferma restando la possibilità di accertare e sanzionare eventuali utilizzi abusivi.

Il Collegio considera inoltre necessario approfondire le modalità e i tempi con cui le modifiche delle targhe associate al CUDE vengono recepite dai sistemi comunali di controllo della circolazione, verificando l'esistenza di eventuali ritardi nell'aggiornamento delle informazioni e le conseguenze che questi possono determinare per i titolari del contrassegno. In particolare, occorre individuare soluzioni organizzative e procedurali che impediscano che disallineamenti informatici o ritardi non imputabili alla persona con disabilità possano tradursi in contestazioni o sanzioni ingiustificate.

Il Collegio ritiene prioritario garantire che la Piattaforma operi come strumento di semplificazione e non come fonte di ulteriori oneri per la persona con disabilità. La revisione deve preservare la natura personale del CUDE, il limite delle due targhe e le verifiche sulla legittimità degli accessi, superando la necessità di selezionare preventivamente il veicolo da utilizzare.

13. Determinazioni e iniziative istituzionali

Alla luce delle valutazioni espresse e degli indirizzi individuati nei paragrafi precedenti, il Collegio dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità ritiene necessario avviare le conseguenti iniziative istituzionali, finalizzate a promuovere una revisione delle modalità di funzionamento della Piattaforma Unica Nazionale CUDE e a garantire una maggiore uniformità delle procedure di riconoscimento dei contrassegni sull'intero territorio nazionale.

A tal fine, il Collegio dispone di avviare un'interlocuzione istituzionale con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finalizzata ad approfondire le criticità evidenziate e a valutare una possibile revisione coordinata degli articoli 3, 5 e 6 del D.M. 5 luglio 2021.

In particolare, sarà sottoposta al Ministero la proposta di consentire il contemporaneo riconoscimento automatico di entrambe le targhe regolarmente associate allo stesso



codice univoco CUDE, senza necessità di effettuare preventivamente lo scambio della targa operativa. Tale soluzione dovrà in ogni caso preservare la natura personale del contrassegno e il principio secondo cui le agevolazioni alla circolazione possono essere legittimamente utilizzate soltanto quando il veicolo sia effettivamente al servizio della persona titolare.

Contestualmente, il Collegio ritiene necessario richiedere un approfondimento tecnico sulle modalità attraverso le quali sia possibile prevenire, individuare e contrastare eventuali utilizzi abusivi dei due veicoli associati al medesimo contrassegno. In tale ambito, dovranno essere valutate le potenzialità offerte dall'interoperabilità delle banche dati, dai sistemi automatizzati di rilevazione degli accessi e delle uscite dalle Zone a Traffico Limitato e da ulteriori strumenti di verifica, anche successivi al transito, idonei ad accertare l'effettivo utilizzo del veicolo al servizio della persona con disabilità.

L'Autorità richiederà inoltre al Ministero informazioni aggiornate sull'effettivo stato di attuazione della Piattaforma Unica Nazionale, con particolare riferimento al livello di interoperabilità con i sistemi locali di controllo della circolazione, alle modalità di trasmissione e aggiornamento delle targhe e all'eventuale presenza di ritardi tecnici che possano incidere sul riconoscimento automatico dei veicoli regolarmente associati al CUDE.

Un ulteriore approfondimento sarà rivolto al sistema adottato da Roma Capitale a decorrere dal 22 agosto 2026. A tale riguardo, il Collegio dispone di richiedere a Roma Capitale e a Roma Servizi per la Mobilità una relazione tecnica sulle modalità di funzionamento del sistema, con particolare attenzione alle procedure necessarie per effettuare lo scambio tra targa principale e targa secondaria e ai tempi effettivi di aggiornamento delle informazioni nei sistemi di controllo degli accessi.

La relazione dovrà inoltre chiarire se sussistano intervalli temporali tra la modifica effettuata dall'utente e l'effettivo riconoscimento della nuova targa da parte dei varchi elettronici, nonché illustrare lo stato di attuazione e le modalità di funzionamento degli eventuali sistemi di rilevazione dei veicoli in uscita dalle Zone a Traffico Limitato.

Il Collegio ritiene altresì opportuno promuovere, qualora ne ricorrano le condizioni, l'istituzione di un tavolo tecnico con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ANCI e gli altri soggetti istituzionali competenti, finalizzato a individuare soluzioni condivise per il superamento delle criticità riscontrate e per la definizione di modalità uniformi di funzionamento del sistema CUDE sull'intero territorio nazionale.

Nell'ambito di tale confronto, l'Autorità intende inoltre sottoporre alla valutazione delle amministrazioni competenti l'introduzione di una procedura nazionale uniforme che consenta, in presenza di esigenze urgenti, impreviste o comunque non programmabili, di comunicare successivamente l'utilizzo di un veicolo non preventivamente reso operativo o non già associato al CUDE.

La previsione di tale possibilità risponderebbe all'esigenza di tutelare le persone con disabilità anche nelle situazioni in cui, per ragioni di salute, necessità assistenziali o altre circostanze imprevedibili, si renda indispensabile ricorrere a un veicolo diverso da quelli



abituamente utilizzati, senza che l'impossibilità di adempiere preventivamente a una procedura amministrativa determini conseguenze pregiudizievoli per l'esercizio del diritto alla mobilità.

Nell'interlocuzione con il Ministero e con ANCI dovrà essere affrontata espressamente anche la questione dell'adesione ancora non generalizzata dei Comuni alla Piattaforma, valutando gli strumenti per renderla progressivamente uniforme sul territorio nazionale.

La proposta di comunicazione successiva entro 48 ore costituisce un'ipotesi di nuova disciplina nazionale, da valutare sul piano normativo e organizzativo; non viene qui rappresentata come un diritto generalizzato già vigente. Essa riguarda situazioni urgenti o imprevedibili, anche con veicoli non previamente associati, e rimane distinta dal riconoscimento automatico contemporaneo delle due targhe registrate.

14. Considerazioni conclusive

La Piattaforma Unica Nazionale CUDE rappresenta uno strumento di particolare importanza per favorire la mobilità delle persone con disabilità sull'intero territorio nazionale, superando progressivamente la frammentazione delle procedure comunali e consentendo una gestione più uniforme e coordinata del riconoscimento dei contrassegni.

L'evoluzione del sistema deve tuttavia rimanere coerente con le finalità per le quali la Piattaforma è stata istituita, assicurando che le modalità tecniche e amministrative adottate contribuiscano concretamente a semplificare gli spostamenti delle persone con disabilità, senza introdurre adempimenti che possano limitarne o condizionarne la libertà di movimento.

L'Autorità ritiene pertanto che l'evoluzione della Piattaforma Unica Nazionale CUDE debba perseguire un equilibrio tra la piena tutela della libertà di movimento delle persone con disabilità, il rispetto della natura personale del contrassegno, la semplicità e l'accessibilità delle procedure, l'interoperabilità dei sistemi su scala nazionale e l'efficacia degli strumenti di prevenzione e contrasto degli utilizzi abusivi.

Il principio che deve orientare ogni intervento di revisione rimane quello della natura personale del contrassegno, che costituisce uno strumento di tutela della mobilità della persona con disabilità e non un beneficio autonomamente attribuito al veicolo.

Il Collegio auspica un confronto con le amministrazioni competenti affinché l'evoluzione della Piattaforma assicuri, insieme, riconoscimento automatico delle due targhe associate, controlli proporzionati, adesione progressivamente generalizzata dei Comuni e procedure accessibili anche nelle situazioni non programmabili.

Firmato digitalmente da: Maurizio Borgo
Data: 21/10/2026 11:28:24



Francesco Vaia
21.10.2026 12:53:14 GMT+02:00

Firmato digitalmente da: Antonio Pelagatti
Data: 21/10/2026 14:45:23